



Città di Trani

Medaglia d'argento al merito civile
Provincia Barletta-Andria-Trani

UFFICIO TECNICO COMUNALE
III AREA - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDONALE TRA VIA ANDRIA E VIA GIACHETTI

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER AGGIORNAMENTO/ADEGUAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

CUP: C71B21001130001 - CIG: 93193456C7

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

PREMESSA

Stazione Appaltante: Comune di Trani via Ten. Morrico n° 2 Trani (BT)

Sito internet: www.comune.trani.bt.it

R.U.P.: arch. Simona Fiorella – mail: simona.fiorella@comune.trani.bt.it

PEC Protocollo: protocollo@cert.comune.trani.bt.it

La stazione appaltante, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. R.G. del, bandisce la gara a procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per l'aggiornamento/adeguamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e contabilità, relativi all'intervento "Sottopasso ferroviario pedonale tra via Andria e via Giachetti".

La procedura di gara è condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica denominato MePA, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.acquistinretepa.it, per l'assegnazione dei servizi di cui sopra.

Tutti gli interessati dovranno inserire nella piattaforma MePA, entro il termine perentorio inserito nella specifica RDO la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 50/2016 (e smi) tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avverranno per via telematica attraverso l'apposito spazio all'interno della piattaforma telematica MePA, assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate al concorrente.

I Concorrenti potranno richiedere chiarimenti e/o informazioni complementari. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno comunicate a tutti i concorrenti invitati alla procedura sempre attraverso la funzionalità Comunicazioni della procedura.

Ai sensi dell'art. 51, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 (e smi) si precisa che l'appalto non è diviso in lotti per i seguenti motivi: necessità che per la corretta esecuzione dell'appalto le prestazioni vengano erogate dal medesimo operatore economico.

Qualora codesto Operatore economico fosse interessato alla partecipazione alla gara dovrà presentare la propria migliore offerta attenendosi a quanto di seguito riportato, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dall'allegato Disciplinare di incarico (All.4).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle condizioni generali di utilizzo della stessa Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscano la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle condizioni generali di utilizzo della stessa Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA

La documentazione della presente procedura comprende:

- 1) Lettera di invito;
- 2) Istanza di Partecipazione (All. 1);
- 3) Modello offerta economica (All. 2);
- 4) Schede modello "A" e "A1" per la dimostrazione dei requisiti tecnico – professionali;
- 5) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) elettronico;
- 6) Progetto di fattibilità tecnica ed economica (All.3);
- 7) Disciplinare di incarico (All. 4);
- 8) Previsioni e obblighi DNSH (All. 5);
- 9) Schema di parcella (All. 6);
- 10) Patto di integrità (All.7);

- 11) Protocollo di legalità (All.8);
- 12) Dichiarazione sostitutiva anticorruzione (All.9);
- 13) Informativa Gare Contratti (All.10).
- 14) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trani di cui il concorrente dovrà dichiarare di aver preso visione, come da schema di istanza di partecipazione, e la cui applicazione è estesa ai “collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione” (art. 2 DPR 62/2013). Il Codice è liberamente scaricabile dal sito del Comune di Trani, nella Sezione Amministrazione Trasparente.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.comune.trani.bt.it – sezione Bandi di gara, nonché sulla piattaforma telematica MePA <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>

2.2 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, sempre in maniera telematica tramite la piattaforma MePA, entro il termine sottoindicato. Oltre detto termine, indicato sulla piattaforma telematica accanto alla dicitura “Termine richiesta quesiti”, non sarà più possibile per l’utente inoltrare quesiti e/o chiarimenti.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulate in lingua italiana, potranno essere trasmesse direttamente attraverso il Portale MePA utilizzando l’apposita funzione “*Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui*” presente all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del** .

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (Bando di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Il Sistema non consentirà l’invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito.

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale MePA **entro il** e saranno accessibili all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto.

L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo email del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati forniti in sede di registrazione al Portale.

Si specifica che nella pubblicazione delle richieste e/o quesiti posti dagli operatori, sarà mantenuto l’anonimato dell’operatore che ha formulato la richiesta e/o il quesito.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

2.3 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente procedura di gara eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs n. 50/2016, saranno inoltrate come “avviso” all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti inseriti in fase di registrazione sul Portale MePA.

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione - saranno comunicate agli operatori economici interessati tramite il Portale e saranno reperibili nell’area privata del Portale (ossia l’area visibile dopo l’inserimento dei codici di accesso), nella sezione Comunicazioni della procedura. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all’indirizzo e-mail del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 - Oggetto e importo dell'appalto

L'attività professionale richiesta è dettagliatamente specificata nel "Disciplinare d'incarico" (All.4), allegato alla presente lettera di invito. Le attività professionali richieste sono relative alla realizzazione di un sottopasso pedonale e consistono in:

- a. Aggiornamento/adeguamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE);
- b. Progettazione definitiva;
- c. Progettazione esecutiva;
- d. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Le attività professionali opzionali consistono in:

- e. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- f. Direzione tecnica dei lavori;
- g. Contabilità dei lavori.

Il corrispettivo è stato definito in applicazione del D.M. 17/06/2016 e dettagliatamente riportato nell'allegato "Schema di parcella" (All. 6). Le prestazioni professionali oggetto d'incarico sono state definite in dettaglio nel Disciplinare di incarico (All. 4), allegato alla presente lettera di invito.

Il corrispettivo dell'appalto relativo all'aggiornamento/adeguamento del PFTE, alla progettazione definitiva ed esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è pari a € **84.526,85** – oltre CNPAIA 4% di € 3.381,074 e IVA 22% di € 19.339,74 per complessivi € 107.247,66 come rilevabile dallo stesso "Schema di parcella" (All. 6) calcolato sulle seguenti categorie d'opera:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.05	<i>Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.</i>	1,05	865.487,00	7,21789 51600%
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	<i>Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili</i>	0,45	150.000,00	11,5028 30000 %
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	1,15	50.000,00	16,1950 791100 %
IDRAULICA	D.04	<i>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario</i>	0,65	50.000,00	16,1950 791100 %

Lo "Schema di parcella" (All. 6) è calcolato tenendo conto anche delle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione tecnica dei lavori e contabilità dei lavori, non oggetto della presente procedura ma previste quali opzioni contrattuali di cui al successivo punto 4.2.

3.2 - Finanziamento dell'appalto

L'appalto è finanziato nell'ambito del "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE – PINQuA. MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.3", secondo convenzione sottoscritta in data 04/03/2022 tra il MIMS e il Comune di Trani.

3.3 - Suddivisione in lotti

Il servizio tecnico richiesto non può che essere concepito in modo organico e nella sua integrale complessità e, pertanto, il servizio oggetto di gara deve essere costituito da un unico lotto (funzionale e prestazionale) nei termini di cui all'art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1 Durata

Le scadenze temporali per lo svolgimento delle prestazioni professionali oggetto di appalto sono dettagliatamente fissate all'art. 4 "Modalità e tempi di espletamento dell'incarico – penali" dello schema di Disciplinare di incarico (All. 4) che costituisce parte integrante della presente lettera di invito.

4.2 Opzioni

Il Comune di Trani si riserva la facoltà di modificare il contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi patti e condizioni rinvenienti dalla gara, nel caso dell'affidamento dell'incarico di direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ove dovesse sussistere indisponibilità di tecnici interni alla stazione appaltante al momento dell'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai fini della quantificazione del "valore stimato dell'appalto" che tiene conto dell'eventuale opzione di modifica contrattuale, la parcella complessiva (prestazioni della presente procedura + prestazioni opzionali - All. 6) ammonta a € **157.106,19** oltre CNPAIA 4% di € 6.284,25 e IVA 22% di € 35.945,90 per complessivi € 199.336,34, calcolato secondo il disposto del D.M. 17/6/2016.

L'esercizio dell'opzione è esercitata ad insindacabile giudizio della stazione appaltante che può dare o meno corso alla modifica contrattuale, mentre l'aggiudicatario è obbligato ad accettare l'opzione, qualora esercitata, agli stessi patti e condizioni dell'offerta.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni degli artt. 46, 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificato con il codice CPV da 71311220-9 - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

In conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sezione X, 11 giugno 2020, C-219/19, sono altresì ammessi a partecipare enti senza scopo di lucro, abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell'appalto.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

L'operatore economico deve garantire nelle forme di cui al D.M. 263/2016, almeno la presenza di:

- di un **ingegnere**, o **architetto**, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al rispettivo Ordine professionale, che, ai sensi dell'art. 24, c. 5, del D. Lgs. 50/2016, sarà personalmente responsabile e dovrà essere nominativamente indicato, già in sede di presentazione dell'offerta, da parte dell'operatore economico partecipante alla selezione;
- un **archeologo** in possesso di diploma di laurea e/o diploma di specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, nonché dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (si applica l'articolo 216, comma 7, del D.lgs. n.50/2016 – elenco di cui al D.M. n. 60 del 20/03/2009), per la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 23, c. 6, e per gli adempimenti di cui all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016;
- un **geologo** in possesso di idonei titoli e abilitazioni a cui compete in maniera esclusiva l'elaborazione della relazione geologica, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, aloro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia

sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

In entrambi i casi l'impresa può concorrere anche riunita in R.T. purché non rivesta la qualità di Mandatario e sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

I R.T. (costituiti e costituendi) dovranno indicare il mandatario (di seguito, "**Mandatario**") e i mandanti (di seguito, "**Mandanti**"), specificando, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T., il consorzio, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E..

In sede di offerta, è vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 17, 18 e 19, 19 -bis, 19 -ter del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110 del Codice dei Contratti e dell'articolo 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., per partecipare alla presente procedura deve necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ed essere autorizzata dal Tribunale;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura, per partecipare non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto ma deve essere sempre autorizzata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 7, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7, del Codice, l'aggiudicatario dei servizi tecnici oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta.

Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario del servizio tecnico, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto al servizio tecnico e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. REQUISITI GENERALI

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al presente articolo;
- ii. essere in possesso dei requisiti specifici del PNRR di cui al successivo articolo 6.1;
- iii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 7.1 e 7.2;
- iv. rendere le ulteriori dichiarazioni richieste.

I requisiti devono essere posseduti per tutto il tempo della procedura ad evidenza pubblica e per tutto il tempo di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "DGUE") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il Modello Allegato. Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante richiederà all'Aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati.

La Stazione Appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13 del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVC Pass, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato- AVC Pass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel Casellario Informativo ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione - in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, ovvero di mancata comprova degli stessi - è anch'esso motivo di esclusione dalla procedura di gara in corso.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di **esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del D.Lgs n. 159/2011.

Inoltre, in adempimento delle prescrizioni contenute nel "Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori servizi e forniture", firmato in data 22.02.2022 dal Comune di Trani, nella persona del suo Sindaco, e la Prefettura UTG di Barletta Andria Trani, nella persona del Prefetto di Barletta Andria Trani, si prevede che:

-in estensione ai casi previsti dalla normativa vigente, nelle ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2, D.Lgs n. 159/2011, il contratto di appalto o concessione verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. con l'applicazione di una penale pari al 15% del valore del contratto, salvo il caso in cui si reputi che la fornitura del servizio sia essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico e l'appaltatore non sia sostituibile in tempi brevi;

-sussiste l'obbligo per il tecnico incaricato di comunicare al Comune di Trani l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; tale comunicazione dovrà pervenire in formato elettronico utilizzando a tal fine l'apposito modulo rintracciabile nella sezione "Modulistica" del sito web del Comune;

-il tecnico si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente;

-la clausola risolutiva espressa opera anche in caso di diniego alla iscrizione alle cd. "White List".

6.1 REQUISITI SPECIFICI NELL'AMBITO DEL PNRR

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 del D.L. n. 77/2021).

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare, qualora debba procedere a nuove assunzioni:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% di occupazione femminile.

Per ulteriori obblighi e adempimenti specifici nell'ambito del PNRR si rimanda al "Disciplinare di incarico (All. 4)" che costituisce parte integrante della presente lettera di invito e alle Linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché

l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di professionisti tramite i requisiti dei soci;
- le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1- REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Per tutti gli operatori economici: requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi: iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto: iscrizione agli appositi Ordini professionali (ingegneri – architetti) previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica nelle dichiarazioni integrative di cui alla istanza di partecipazione (All. 1) il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

d) Per l'archeologo che redige lo studio archeologico di cui all'art. 25 del D. Lgs 50/2016: di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, nonché i requisiti previsti dal comma 2 del citato articolo. Il concorrente indica nelle dichiarazioni integrative di cui alla istanza di partecipazione (All. 1) il nominativo e dichiara l'iscrizione nell'elenco di cui al D.M. 20.03.2009 n. 60 tenuto presso il MIBACT e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle indicate al precedente punto 5.

e) Per il geologo che redige la relazione geologica: possesso di idonei titoli e abilitazioni. Il concorrente indica nelle dichiarazioni integrative di cui alla istanza di partecipazione (All. 1) il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

f) Per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti di cui all'art. 98, commi 1 e 2, del D. Lgs. 81/2008.

Per la comprova dei requisiti la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2- REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura [progettazione e/o direzione lavori], di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, non inferiore ad € 200.000,00;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.3- REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Per i sotto riportati requisiti si è tenuto conto della specificità del servizio richiesto in ossequio ai principi di adeguatezza, attinenza e proporzionalità (cfr. Linee Guida n.1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 138 del 21/2/2018 – art. 83 del D. Lgs. n.50/2016 – art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE):

- a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura [progettazione di livello non inferiore al definitivo e/o direzione lavori], di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria "Strutture" - destinazione funzionale "Strutture speciali" - ID Opere "S.05" (ex IX/b-IX/c - L. 143/49) come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo globale almeno pari ad € 1.300.000,00;
- b) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di **due** servizi di ingegneria e di architettura, c.d. "servizi di punta" [progettazione di livello non inferiore al definitivo e/o direzione lavori], di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria "Strutture" - destinazione funzionale "Strutture speciali" - ID Opere "S.05" (ex IX/b-IX/c - L. 143/49) come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo globale almeno pari ad € 500.000,00;
- c) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura [progettazione di livello non inferiore al definitivo e/o direzione lavori], di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria "Infrastrutture per la mobilità" - destinazione funzionale "Viabilità ordinaria" - ID Opere "V.02" (ex VI/a - L. 143/49) come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo globale almeno pari ad € 225.000,00;
- d) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di **due** servizi di ingegneria e di architettura, c.d. "servizi di punta" [progettazione di livello non inferiore al definitivo e/o direzione lavori], di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria "Infrastrutture per la mobilità" - destinazione funzionale "Viabilità ordinaria" - ID Opere "V.02" (ex VI/a - L. 143/49) come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo globale almeno pari ad € 90.000,00;
- e) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura [progettazione di livello non inferiore al definitivo e/o direzione lavori], di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria "Impianti" - destinazione funzionale "Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota" - ID Opere "IA.03" (ex III/c - L. 143/49) come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo globale almeno pari ad € 75.000,00;
- f) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di **due** servizi di ingegneria e di architettura, c.d. "servizi di punta" [progettazione di livello non inferiore al definitivo e/o direzione lavori], di cui all'art. 3, lett.

vvvv)del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria "Impianti" - destinazione funzionale "Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota" - ID Opere "IA.03" (ex III/c - L. 143/49) come definita dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo globale almeno pari ad € **30.000,00**;

- g) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura [progettazione di livello non inferiore al definitivo e/o direzione lavori], di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria "Idraulica" - destinazione funzionale "Acquedotti e fognature" - ID Opere "D.04" (ex VIII - L. 143/49) come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo globale almeno pari ad € **75.000,00**;
- h) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di **due** servizi di ingegneria e di architettura, c.d. "servizi di punta" [progettazione di livello non inferiore al definitivo e/o direzione lavori], di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria "Idraulica" - destinazione funzionale "Acquedotti e fognature" - ID Opere "D.04" (ex VIII - L. 143/49) come definita dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo globale almeno pari ad € **30.000,00**;
- i) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura [coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione], di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria "Strutture" - destinazione funzionale "Strutture speciali" - ID Opere "S.05" (ex IX/b-IX/c - L. 143/49) come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo globale almeno pari ad € **1.300.000,00**;
- j) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di **due** servizi di ingegneria e di architettura, c.d. "servizi di punta" [coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione], di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria "Strutture" - destinazione funzionale "Strutture speciali" - ID Opere "S.05" (ex IX/b-IX/c - L. 143/49) come definita dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo globale almeno pari ad € **500.000,00**;

[Si precisa che nella singola classe/categoria i due servizi di punta richiesti possono essere posseduti anche da due soggetti diversi del raggruppamento, fermo restando l'infrazionabilità del singolo servizio].

Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014).

Si precisa inoltre che, ai fini della dimostrazione del requisito di avvenuto espletamento della progettazione occorre riferirsi a progetti affidati ed approvati dalla stazione appaltante. Nel caso di direzione lavori, occorre riferirsi a lavori iniziati ed ultimati prima della data di pubblicazione della presente Lettera di invito/Disciplinare di gara.

I DATI AMMINISTRATIVI E TECNICO – ECONOMICI DEI SINGOLI SERVIZI TECNICI CONSIDERATI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI LAVORI DI CUI A PUNTI 7.3 LETT. A) – 7.3 LETT. B), DOVRANNO ESSERE RIPORTATI OBBLIGATORIAMENTE NELLA SCHEDA MODELLO “A” ALLEGATA, REDATTA NELLA FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000. L'IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI – PARI ALLA SOMMA DEGLI IMPORTI DEI SINGOLI SERVIZI TECNICI INDICATI NELLE SCHEDE MODELLO “A” – DOVRÀ ESSERE INDICATO OBBLIGATORIAMENTE NELLA SCHEDA MODELLO “A1” ALLEGATA, REDATTA NELLA FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000. NEL CASO IN CUI IL CONCORRENTE ABBA SVOLTO ENTRAMBE LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI, SI TERRÀ CONTO ESCLUSIVAMENTE DI UNA SOLA DELLE ATTIVITÀ.

7.4- INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto **7.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016, **è condizione di partecipazione la presenza**, di almeno **un giovane professionista** progettista, laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla retemedesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Ordine professionale di cui al punto **7.1 lett. c)**, è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Il requisito relativo alla figura dell'archeologo previsto al **punto 7.1 lett. d)** è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Il requisito relativo alla figura del geologo previsto al **punto 7.1 lett. e)** è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Il requisito relativo alla figura del coordinatore della sicurezza previsto al **punto 7.1 lett. f)** è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto **7.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto **7.3 lett. a), c), e), g), i)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito dei servizi di punta di cui al precedente punto **7.3 lett. b), d), f), h), j)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Nella singola classe/categoria i due servizi di punta richiesti possono essere posseduti anche da due soggetti diversi del raggruppamento, fermo restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

7.5- INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto **7.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto **7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al punto **7.1 lett. c)** deve essere posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti **7.2 e 7.3**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 7.1.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati ove non in contrasto con il disposto dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3, nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti

didata certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

È ammesso subappalto nei termini e nei modi delineati dall'art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e previa autorizzazione rilasciata dal Comune, restando a carico dell'affidatario ogni onere relativo ed impregiudicata la sua responsabilità.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Non è prevista ai sensi dell'art. 93, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 la cauzione provvisoria.

È invece prevista la garanzia definitiva di cui all'art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016.

È prevista, inoltre, la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività attinenti all'incarico da affidare. Tale polizza di responsabilità civile professionale deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella esecuzione del servizio tecnico che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese tecniche e/o maggiori costi, come meglio dettagliato all'art. 11 "Garanzie" del Disciplinare di incarico (All.4) allegato alla presente lettera di invito. Il massimale richiesto è almeno pari ad € 1.000.000,00.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio e, poiché può essere espletato in autonomia considerando che i luoghi sono liberamente accessibili, **non sarà rilasciata alcuna attestazione da parte della stazione appaltante**. Pertanto l'operatore economico presenterà una dichiarazione di avvenuto sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022. Per il pagamento del contributo attenersi alle modalità riportate nel sito internet dell'ANAC (www.anticorruzione.it). I partecipanti devono indicare nella causale: la propria denominazione, la denominazione della stazione appaltante, l'oggetto del bando di gara e il CIG. Il mancato pagamento è causa di esclusione dalla procedura di selezione.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA/DICHIARAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare, gli operatori economici devono far pervenire esclusivamente tramite il Portale di e-procurement MePA, raggiungibile attraverso il sito www.acquistinretepa.it, la propria offerta da imputarsi direttamente in piattaforma entro le **ore 12:00 del giorno _____, pena l'irricevibilità.**

Si invitano gli operatori economici interessati a consultare i "Manuali d'Uso" disponibili sul portale di MEPA-

sezione Wiki, fra i quali si rinvia al seguente:

https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Risposta_RdO_MePA#RdO_Semplice

INDICAZIONI SOMMARIE:

Si effettua l'accesso sul portale www.acquistinretepa.it con le credenziali del Legale Rappresentante cliccando su Accedi.

È possibile accedere ad un riepilogo di tutte le RdO a cui si è stato invitati attraverso:

- la sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni, oppure
- il menu laterale di sinistra Vendite > Negoziazioni > MePA.

Da questa schermata il Legale Rappresentante e il Collaboratore hanno la possibilità di vedere tutte le RdO cui hanno partecipato e a cui parteciperanno. La schermata è divisa in RdO ad Inviti e RdO Aperte.

Bisogna accedere alla sezione Rdo Ad Inviti. Entrando nel dettaglio di una di queste Negoziazioni è possibile visualizzare il Riepilogo della RdO con tutti i suoi dati.

Dalla sezione "Le tue procedure" si può elaborare la partecipazione all'iniziativa.

Per avviare la procedura di presentazione dell'offerta, si seleziona il pulsante "INIZIA LA PROCEDURA". Il pulsante AVVIA NUOVA PROCEDURA appare:

- nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO;
- nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

Tramite il pulsante PARTECIPA TRAMITE PIN si può gestire una partecipazione multipla (es.: RTI, Consorzi, ecc.). Per le RdO ad Inviti il pulsante per la partecipazione tramite PIN non appare qui, ma va inserito direttamente nella schermata del riepilogo complessivo delle Negoziazioni MePA ad inviti.

In ogni momento si può interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione delle offerte.

Vanno compilate tutte le seguenti sezioni:

- COMPILATORI;
- FORMA DI PARTECIPAZIONE: singola o multipla;
- (SCELTA LOTTO- non in questo caso, non essendo l'appalto suddiviso);
- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (si veda il successivo art. 18);
- OFFERTA (si veda il successivo art. 18).

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato VALIDA in ciascuna di esse si può procedere all'invio. Per accedere al dettaglio del riepilogo si seleziona la freccia corrispondente.

Al termine RICORDARSI di digitare INVIA OFFERTA per presentare l'offerta.

In ogni caso, entro la scadenza dei termini di presentazione dell'offerta offerta, dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione è possibile ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

Indicazioni per il corretto invio dell'offerta

- a) Per Portale si intende la piattaforma MePA, raggiungibile tramite l'indirizzo Internet www.acquistinrete.it;

- b) Per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell'istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica e ogni ulteriore eventuale documento richiesto;
- c) L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche l'unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema;
- d) Allo scadere dei termini previsti sul bando, anche se il sistema consente ancora l'esecuzione di alcune azioni, l'invio dell'offerta sarà inibito dallo stesso;
- e) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura, informando l'operatore economico con un messaggio di notifica, nonché attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".
- f) La piattaforma adotta come limite il secondo 00, pertanto, anche quando negli atti di gara non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
- g) Qualora, entro il termine previsto perverranno più offerte il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l'ultima offerta telematica pervenuta. La stessa verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente;
- h) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma MePA deve intendersi perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio dell'offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta accedendo dalla propria area di lavoro;
- i) Al fine di evitare problemi durante il caricamento dei file e per non compromettere, quindi, l'inoltro dell'offerta, si consiglia di inserire nel sistema file la cui dimensione massima non superi i 7 Mbyte.

Al fine di inviare correttamente l'offerta, è, altresì, opportuno:

- Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella sezione FAQ del portale MePA;
- Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
- Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri speciali.

Assistenza per l'invio dell'offerta

Si avvisa che i fornitori potranno sempre richiedere chiarimenti dalla apposita Sezione sul portale e potranno, inoltre, contattare il contact center MePA dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00,

- al numero verde 800 062 060 in caso di problemi tecnici sulla piattaforma;
- al numero a pagamento 895 895 0898 per altre informazioni.

Firma digitale

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

La firma digitale apposta ai documenti deve appartenere al soggetto legittimato (ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), ed essere rilasciata da un Ente accreditato presso l'AGID; l'elenco dei certificatori è accessibile all'indirizzo <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/organismi-valutazione-accreditati>

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;
- non è sanabile, mediante soccorso istruttorio, l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile pari almeno al 30%.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di cinque giorni (esclusi festivi) - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La stazione appaltante richiederà tramite MePA, ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link "COMUNICAZIONE INTEGRATIVA". I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all'indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest'ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma.

L'operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto "Crea risposta".

Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto "Crea Riposta" verrà disabilitato dal sistema e l'operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.

Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di "COMUNICAZIONE GENERICA": in tale ipotesi, l'operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la "Comunicazione Integrativa", potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione "Aggiungi allegato".

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DGUE

15.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione [la stazione appaltante ha redatto un fac-simile di modello (All.1)]contiene le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione firmata digitalmente è presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 (reperibile, in formato elettronico, al seguente indirizzo: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>), e lo allega tramite piattaforma, con le modalità di seguito indicate.

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dell'impresa offerente (in tal caso è necessario produrre idonea delega/procura conferita dall'impresa offerente al procuratore), nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si precisa che tale allegato andrà compilato da ciascuna delle imprese che presentano offerta in eventuale RTI o coassicurazione, dal rappresentante legale munito di poteri a dichiarare per sé e per i soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare (nel caso in cui i soggetti cessati risultino deceduti o irreperibili il legale rappresentante dichiarerà

in luogo dei medesimi e per quanto a propria conoscenza ai sensi dell'art. 47, comma 2 d.p.r. 445/2000 comprovando documentalmente tale irreperibilità/indisponibilità). Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento, il DGUE dovrà essere presentato anche per l'impresa ausiliaria.

Le indicazioni per la precisa compilazione del DGUE sono contenute all'interno del modello.

N.B. In caso di affitto, cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione/invio della documentazione di gara sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare la dichiarazione anche con riferimento a tutti i soggetti ivi indicati che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione.

La richiesta attestazione può essere resa dal legale rappresentante con indicazione nominativa dei soggetti per i quali è rilasciata.

SELF CLEANING:

ai sensi dell'art. 80 comma 7, per tutti i requisiti di cui allo stesso articolo comma 5 lettere da a) a m), l'operatore economico che si trovi in una delle predette condizioni con una sentenza definitiva che abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi oppure abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire ogni danno cagionato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Nella compilazione del DGUE, in tale caso andranno compilate le parti relative.

INVIO DELL'OFFERTA CARENTE DI UNO O PIÙ DGUE STRUTTURATI

Si evidenzia che l'invio dell'offerta carente di uno o più DGUE (mandanti, ausiliarie, esecutrici lavori, ecc.) "Strutturati", può comportare l'esclusione dalla gara, per carenza degli elementi essenziali della domanda.

Tale esclusione è rimessa alla valutazione discrezionale del RUP.

Tanto premesso, si invitano gli operatori economici a prestare la massima attenzione nella tempestiva compilazione telematica del/i DGUE richiesto/i.

Il DGUE contiene:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o enteaggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria. In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list": dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'Impresa ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L.122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al

Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice. Non è richiesta, per il presente appalto, l'indicazione della terna di subappaltatori di cui all'art. 105, comma 6, del Codice.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) DGUE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 della presente Lettera d'invito/Disciplinare di gara (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 1 lett. b-bis) e comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3 del presente Disciplinare, nonché le dichiarazioni integrative di cui alla istanza di partecipazione (All. 1), che deve considerarsi parte integrante della presente lettera di invito.

La dichiarazione integrativa è presente nell'ambito del modello all.1

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 della presente Lettera d'invito/Disciplinare di gara;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte V – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. **Il DGUE elettronico è sottoscritto digitalmente**, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio

concorre; In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1,2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data della lettera d'invito.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni integrative di cui alla istanza di partecipazione (All. 1), che deve considerarsi parte integrante della presente lettera di invito.

Devono essere dichiarati i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 - e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
 - f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;
- In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 - h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
 - i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.
- In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, da tutti i soggetti costituenti i raggruppamenti o i consorzi, tanto che siano stati già costituiti, tanto che siano costituendi.

Le reti di operatori economici si conformano alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte mediante firma digitale.

15.3.2 Documentazione Integrativa

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), **posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.**

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice
 - b. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, prevedendo che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo distudio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza ofunzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite daisingoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

16. CRITERI E MODALITA' STABILITI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA

16.1 CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

Gli elaborati progettuali dovranno essere sviluppati utilizzando le migliori tecnologie informatiche, utilizzando obbligatoriamente la tecnologia Building Information Modeling (BIM) di cui al DM MIT n. 560/2017, come modificato dal DM MIMS n. 312/2021, in modo da permettere l'utilizzo di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere ed alla manutenzione.

In ogni caso, i parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal Codice dei Contratti, dal Regolamento D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente, e quelle CEI e UNI.

Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, che le tavole progettuali e quant'altro componga il progetto, dovranno essere consegnate, in forma cartacea ed elettronica, nei formati editabili compatibili con i software in uso degli uffici dell'Amministrazione ed in formato di stampa pdf.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, il Tecnico incaricato nella redazione di tutta la documentazione cartacea e non, relativa al progetto, è tenuto a:

- mostrare correttamente e in modo visibile, in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto, l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU”;
- assicurare la riconoscibilità e la visibilità del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento (PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE – PINQuA. MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.3 - [M5C2I2.3]);
- quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea (cfr. per il download sito web UE: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/) deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE;
- se del caso, utilizzare il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”.

16.2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta economica	15
Offerta tecnica	85
TOTALE	100

I punteggi dell'offerta tecnica sono attribuiti sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi.

A) Professionalità ed esperienza dei concorrenti nel campo di opere similari con particolare riguardo agli interventi di carattere strutturale - punti 38/85

Professionalità ed adeguatezza del concorrente desunta dalla documentazione descrittiva, grafica ed eventualmente fotografica relativa ad **incarichi progressi** espletati dal concorrente e che lo stesso ritenga particolarmente significativi della propria capacità professionale e tecnico-organizzativa ad eseguire la prestazione oggetto di affidamento, scelti fra interventi affini a quello oggetto di appalto e di significativa rilevanza economica, secondo la “categoria” e la “destinazione funzionale” progettuale stabilita dal bando di gara. I servizi di riferimento sono relativi ad incarichi regolarmente approvati ed eseguiti, iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la pubblicazione del bando, ovvero quelli ultimati nello stesso periodo per il caso di servizi anche iniziati in epoca precedente, ovvero iniziati in tale periodo, ma ancora in corso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, relativamente alla parte approvata.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio al criterio di valutazione **A) “Professionalità ed esperienza dei concorrenti nel campo di opere similari con particolare riguardo agli interventi di carattere strutturale”** sono stabiliti i seguenti sub criteri:

Criterio	n.	Sub criteri	Punti
A) Professionalità ed esperienza dei concorrenti nel campo di opere similari	A.1	Comprovata esperienza professionale in attività simili a quella oggetto del presente incarico e di rilevanza analoga per consistenza, natura delle problematiche e autorevolezza della committenza, documentata dall’espletamento negli ultimi dieci anni di n. 3 incarichi di progettazione definitiva/esecutiva e/o di direzione dei lavori di interventi similari con particolare riguardo ad interventi di carattere strutturale.	38

Per ognuno degli incarichi richiesti al sub criterio A.1, dovranno essere prodotti:

- una relazione descrittiva (per ogni intervento) di massimo n. 4 pagine da 1500 battute ciascuna, formato A4, contenente una descrizione puntuale dell’intervento con l’indicazione del committente, dell’oggetto, degli estremi dell’atto di pubblicazione, dell’importo dei lavori complessivo distinto per categorie di intervento, nonché delle “categorie” e delle “destinazioni funzionali” progettuali delle opere verificate e/o progettate e/o dirette, dei tempi di esecuzione dell’incarico, eventuali accordi bonari, riserve e problematiche affrontate;
- elaborati grafici da produrre al massimo su n. 3 fogli formato A3 (per ogni intervento);
- eventuale documentazione fotografica dell’intervento prodotta al massimo su n. 1 foglio formato A3 (per ogni intervento).

B) Caratteristiche metodologiche e qualitative dell’offerta – punti 38/85

Ai fini dell’attribuzione del punteggio al criterio di valutazione **B) “Caratteristiche metodologiche e qualitative dell’offerta”** si terrà conto dei sub criteri elencati nella tabella seguente:

Criterio	n.	Sub criteri	Punti
	B.1	Azioni, soluzioni e metodologie operative che il concorrente intende sviluppare per la progettazione delle strutture portanti del sottopasso e delle opere provvisoriale a garanzia dell’integrità della sovrastruttura ferroviaria e del suo esercizio che non dovrà mai essere sospeso o interrotto ma solo eventualmente limitato o condizionato.	12

B) Caratteristiche metodologiche e qualitative dell'offerta	B.2	Azioni, soluzioni e metodologie operative che il concorrente intende sviluppare per la progettazione delle opere al contorno, consistenti in scale e rampe di accesso ciclo-pedonale e relativi impianti tecnologici a corredo.	12
	B.3	Progettazione della sicurezza e risoluzione delle interferenze con particolare riguardo alle opere provvisorie nonché alla gestione del cantiere e all'adozione di tutte le misure atte a limitare gli impatti negativi con le aree al contorno (polveri, rumori, interferenze delle vie d'accesso al cantiere con il traffico urbano ordinario, ecc.)	8
	B.4	Modalità di esecuzione dell'incarico con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi evidenziando, fra l'altro, le modalità di interazione/integrazione/coordinamento con la committenza e con i laboratori incaricati dell'esecuzione della diagnostica strutturale, nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita. Modello organizzativo e risorse umane e strumentali a disposizione per lo svolgimento del servizio.	6

C) Clausole premiali previste dal PNRR – punti 5/85

Ai fini dell'attribuzione del punteggio al criterio di valutazione C) "Clausole premiali previste dal PNRR" si terrà conto dei sub criteri elencati nella tabella seguente:

Criterio	n.	Sub criteri	Punti
C) Clausole premiali previste dal PNRR	C.1	<p>Flessibilità e organizzazione del lavoro</p> <p>Il concorrente adotta, ovvero si impegna ad adottare, per i dipendenti che saranno designati ad eseguire i servizi contrattuali, entro l'inizio dell'esecuzione della prestazione contrattuale, misure o modelli organizzativi di lavoro flessibile tali da favorire la conciliazione vita/lavoro, senza pregiudicare la qualità dei servizi erogati, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Smart working o lavoro da remoto per un tempo medio di almeno 2 giorni a settimana; - Flessibilità di inizio e fine orario di lavoro pari ad almeno 2 ore complessive al giorno; - Formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e dell'inclusione delle persone con disabilità. 	3

		Sarà considerata migliore la proposta che descriva in maniera più puntuale le modalità con le quali l'operatore intenda adottare le predette misure e l'impatto delle stesse sulle attività contrattuali da svolgere. In caso di concorrente plurisoggettivo il punteggio sarà attribuito valutando il criterio nel suo complesso.	
	C.2	Pari opportunità generazionale e di genere Assunzione, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, di persone con disabilità, giovani con età inferiore a trentasei anni e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.	2

D) Criteri premianti BIM – punti 4/85

Ai fini dell'attribuzione del punteggio al criterio di valutazione D) “Criteri premianti BIM” si terrà conto dei sub criteri elencati nella tabella seguente:

Criterio	n.	Sub criteri	Punti
D) Criteri premianti BIM		Costituirà elemento premiante la presenza di almeno un soggetto in possesso della Certificazione dei Professionisti BIM ai sensi della Norma UNI 11337-7:2018 per l'industria delle costruzioni, tra quelli di seguito indicati: - Gestore dell'ambiente di condivisione dei dati (CDE Manager); - Gestore dei processi digitalizzati (BIM Manager); - Coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator); - Operatore avanzato della gestione e modellazione informatica (BIM Specialist).	4
	D.1	Il punteggio relativo al presente sub criterio sarà attribuito solo nel caso in cui il concorrente, pur in possesso della certificazione in corso di validità, ne dia dimostrazione allegandone copia nell'apposita sezione dedicata della Piattaforma Telematica. In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RT. In caso di consorzio stabile il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata. Si specifica che ai fini dell'attribuzione del punteggio, il possesso di più certificazioni in capo al medesimo concorrente avrà peso uguale ad una singola certificazione.	

Secondo quanto previsto dalle Linee guida n° 2 dell'ANAC, per ogni sub criterio i componenti della commissione procedono all'assegnazione diretta dei coefficienti variabili tra 0 e 1 sulla base della qualità tecnica e funzionale delle offerte, delle peculiarità delle soluzioni tecniche e modalità operative adottate,

nonché degli obiettivi che si intendono perseguire, come di seguito indicato:

ottimo	1,00
distinto	0,80
buono	0,60
discreto	0,40
sufficiente	0,20
mediocre	0,10
insufficiente	0,00

I coefficienti di qualità, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun sub criterio avente natura qualitativa, sono determinati effettuando la media dei coefficienti che ogni componente del seggio ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun sub criterio.

Ogni singolo commissario può assegnare punteggi intermedi rispetto a quelli previsti nella tabella di qualità soprariportata. Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri previsti nel Bando/Disciplinare di gara (cfr. Linee guida n. 2 p.to V).

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni sub criterio, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. E' esclusa la seconda riparamentrazione.

La migliore offerta è quella del concorrente che consegue la somma maggiore dei punteggi, ottenuti moltiplicando, per ogni sub criterio di valutazione, il punteggio del criterio per il relativo coefficiente di qualità. **Non si procederà all'apertura dell'offerta economica per quelle offerte tecniche che non raggiungano il punteggio minimo di 51 (cinquantuno) punti su 85 punti.**

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, di cui alle linee guida dell'ANAC n. 2, par. VI, n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = *punteggio concorrente i*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i*

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i*

C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i*

P_a = *peso criterio di valutazione a*

P_b = *peso criterio di valutazione b*

P_n = *peso criterio di valutazione n*

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Il punteggio verrà assegnato con il metodo dell'interpolazione lineare secondo quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 2.

L'offerta economica deve essere redatta mediante ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara. L'assegnazione dei coefficienti da applicare all'offerta economica, sarà effettuata attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad "1", attribuito al concorrente che avrà offerto il valore dell'elemento più conveniente per la Stazione Appaltante (da intendersi quale migliore offerta), ed il coefficiente pari a "0", attribuito al valore dell'elemento posto a base di gara (ossia, nessun ribasso rispetto alle condizioni poste a base d'asta). Il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula:

$$V(a)_j = [R(a) / R_{max}]$$

dove:

– $R(a)$ = valore offerto dal concorrente (a) in relazione all'elemento j-esimo

– R_{max} = valore dell'offerta più conveniente.

All'offerta economica è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente". La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

18. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

L'operatore economico dovrà inserire sulla Piattaforma Mepa la seguente documentazione:

18.1 BUSTA AMMINISTRATIVA

- 1) **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** (All.1);
- 2) **SCHEDE MODELLO "A" E "A1"**;
- 3) **DGUE**;
- 4) **ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO** a favore dell'ANAC;
- 5) **DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO**;
- 6) **PASSOE** per verifica documenti tramite sistema AVCPASS: nella busta telematica dovrà essere inserito il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS. Infatti la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass.;
- 7) ***(unicamente nel caso in cui l'offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante della Ditta concorrente)* COPIA DELLA PROCURA**, anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e smi), che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità valido del sottoscrittore;
- 8) documentazione in caso di **AVVALIMENTO**;
- 9) documentazione per i **SOGGETTI ASSOCIATI**;
- 10) **PATTO DI INTEGRITA'**(All.7);
- 11) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTICORRUZIONE** (All.9);
- 12) **GARANZIE**: ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 i concorrenti sono esentati dalla presentazione della garanzia provvisoria. È fatto salvo l'invio dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 qualora l'offerente non rientri nelle ipotesi di esenzione di cui all'art. 93, comma 8, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016.
- 13) **COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE**, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

18.2 BUSTA TECNICA

Nella busta tecnica l'operatore economico dovrà inserire la documentazione di seguito elencata, in formato elettronico, con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante ovvero del soggetto legittimato. Nel caso di documenti analogici, essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero da soggetto legittimato, nel rispetto dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 (*Copie informatiche di documenti analogici*) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (*Duplicati e copie informatiche di documenti informatici*), nonché delle "Regole tecniche" di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005.

Per ognuno degli incarichi richiesti al sub criterio A.1 dovranno essere prodotti:

1. una relazione descrittiva (per ogni intervento) di massimo n. 4 pagine da 1500 battute ciascuna formato A4 contenente una descrizione puntuale dell'intervento con l'indicazione del committente, dell'oggetto, degli estremi dell'atto di pubblicazione, dell'importo dei lavori complessivo distinto per categorie di intervento, nonché delle "categorie" e delle "destinazioni funzionali" progettuali delle opere verificate e/o progettate e/o dirette, dei tempi di esecuzione dell'incarico, eventuali accordi bonari, riserve e problematiche affrontate;
2. elaborati grafici da produrre al massimo su n. 3 pagine (per ogni intervento);
3. eventuale documentazione fotografica dell'intervento prodotta al massimo su n. 1 pagina (per ogni intervento).

La documentazione da produrre a comprova del criterio **B) "Caratteristiche metodologiche e qualitative dell'offerta"** è la seguente:

1. una relazione contenente l'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico. La relazione sarà contenuta in massimo di n. 30 pagine da 1500 battute ciascuna formato A4. Tale relazione dovrà essere articolata in paragrafi rubricati secondo i sub criteri di valutazione riportati nella precedente tabella;
2. elaborati grafici e immagini da proporre in massimo n. 10 fogli formato A3.

La documentazione da produrre a comprova del criterio **C) "Clausole premiali previste dal PNRR"** è la seguente:

1. una relazione contenuta in massimo n. 7 pagine da 1500 battute ciascuna formato A4. Tale relazione dovrà essere articolata in paragrafi rubricati secondo i sub criteri di valutazione riportati nella precedente tabella.

La documentazione da produrre a comprova del criterio **D) "Criteri premianti BIM"** è la seguente:

1. copia dell'apposita certificazione richiesta in massimo n.10 fogli formato A4, in corso di validità.

Al fine di agevolare il lavoro dei commissari di gara, tutta la documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere presentata con le seguenti ulteriori modalità:

- a) La denominazione dei file dovrà recare i seguenti accorgimenti:
 - suffisso "A1" per tutti i file afferenti al subcriterio A.1;
 - "B_Relazione_metodologica" per la relazione metodologica di cui al criterio B);
 - "B_Elaborati_grafici" per gli elaborati grafici di cui al criterio B);
- b) la relazione metodologica, di cui al criterio B), dovrà essere articolata in paragrafi rubricati ciascuno con il sub criterio cui si riferisce;
- c) la relazione di cui al criterio C), dovrà essere articolata in paragrafi rubricati ciascuno con il sub criterio cui si riferisce;
- d) tutta la documentazione tecnica dovrà essere unita in un unico file o raccolta in una cartella compressa;
- e) tutta la documentazione tecnica deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso (in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito la documentazione deve essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento);
- f) dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;
- g) L'offerta tecnica non può:
 - comportare alcun onere maggiore, indennizzo, rimborso o adeguamento a carico della Stazione appaltante, pertanto, sotto il profilo economico, l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;

- contenere elementi proposti sotto condizione di variazione del prezzo;
- in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non consentano una valutazione univoca.

Per allegare la documentazione innanzi descritta, è possibile eseguire due modalità di caricamento:

- Unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;
- utilizzare il campo del foglio prodotti denominato "Ulteriore documentazione".

N.B. Al fine di evitare eventuali problemi relativi al caricamento dei file caratterizzati da notevoli dimensioni (ad esempio progetti tecnici), si invitano gli operatori economici a:

- utilizzare l'estensione pdf con dimensioni ridotte ovvero, convertire la documentazione nel ridotto formato, nelle ipotesi in cui nasca con estensioni differenti;
- caricare tali file nel sistema con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza.

18.3 BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

La Busta economica viene generata in automatico dal sistema.

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nell'offerta economica a sezione:

- a) l'indicazione del ribasso percentuale unico, da applicare sull'importo a base di gara, inserendolo nell'apposito campo "Percentuale di sconto";
- b) la dichiarazione d'offerta, firmata digitalmente e predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara (All.2).

19.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trani, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

20.ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia - Sez. Bari, Piazza Massari 6/14 - 70122 Bari

Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:

- a. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente invito per motivi che ostano alla partecipazione;
- b. entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
- c. entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR per la Puglia entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Responsabile del procedimento sopra indicato.

21.INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI EX ARTT. 13-14 REG. UE N. 679/2016 (C.D. GDPR)

Per la presentazione dell'offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara "misure precontrattuali" e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D. Lgs. n. 50/2016. Il Regolamento prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. In conformità alla legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri diritti. Ai sensi degli artt. 13-14 del predetto Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

TITOLARE E RESPONSABILE DI TRATTAMENTO

Titolare del Trattamento dei dati è la Stazione appaltante,
Comune di Trani
Via Tenente Luigi Morricò, 2 - 76125 Trani (BT)
Centralino: 0883.581111 Fax: 0883.582740
indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.trani.bt.it

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD) è
FONDAZIONE LOGOS PA
via Lia, 13 Reggio di Calabria (RC) CAP. 89100
Referente individuato avv. Roberto Mastrofini
tel. 06.32110514
e.mail: rpd@comune.trani.bt.it

Il Responsabile del trattamento ai fini della presente gara è il RUP Arch. Simona Fiorella.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti vengono acquisiti da codesta Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

Tutti i dati acquisiti da codesta Stazione Appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da codesta Stazione Appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere la quale concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come appartenente a categorie particolari di dati (ex dati sensibili e giudiziari), ai sensi dell'art. 9 del RGPD.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato da codesta Stazione Appaltante e contraente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici adeguati a trattarli nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal RGPD.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DAI DATI

I dati personali e quelli dei collaboratori saranno conservati per la durata contrattuale e, dopo la cessazione, per ulteriori 10 anni, nel rispetto del Piano di conservazione del Comune di Trani. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di codesta Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri Uffici della medesima che svolgono attività ad esso attinente,
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a codesta Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;

- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad altri Enti finanziatori, all'ANAC e ad altre agenzie pubbliche nell'ambito della rendicontazione, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e d.lgs 33/13 così come modificato dal d.lgs 97/2016.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet della Stazione Appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza al d.lgs 50/2016 e s.m.i.

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Contattando l'Ufficio preposto, via e-mail all'indirizzo segreteria.generale@cert.comune.trani.bt.it è possibile richiedere l'accesso ai dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento nei casi prevista dall'art. 18 GDPR, nonché opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato per legittimo interesse del titolare.

La S.V. ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

NOMINA RESPONSABILE

A seguito aggiudicazione definitiva l'Amministrazione contraente potrà essere nominata in qualità di Responsabile esterna del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del RGPD.

Trani,

IL DIRIGENTE DELLA TERZA AREA
LL.PP. E PATRIMONIO
[firmato digitalmente]
ing. Luigi Puzifferri